

REGOLAMENTO CONSILIARE DEL COMUNE DI VALERA FRATTA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle adunanze.

Articolo 2

Le sedute sono presiedute dal Sindaco oppure in caso di assenza o impedimento di questi da un membro della Giunta comunale che rivesta la qualità di consigliere, a cominciare dal Vicesindaco e nell'ordine dagli altri assessori secondo anzianità.

Se nessun assessore sia stato eletto consigliere e il Sindaco sia assente la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per età.

Articolo 3

Le sedute sono validamente costituite con la presenza della metà dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dalle deliberazioni sono considerati presenti ai fini del numero legale.

Qualora durante le sedute il numero dei consiglieri presenti si riduca in numero inferiore alla metà, senza computare il Sindaco, non è possibile procedere a deliberazioni.

Articolo 4

Le sedute del consiglio sono pubbliche.

Non è ammessa la presenza del pubblico qualora gli argomenti da discutere riguardino singole persone in relazione ad aspetti per i quali l'ordinamento accorda il diritto alla riservatezza.

In ogni caso non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili su singole persone facilmente identificabili così come codificati dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DELLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5

Le sedute del consiglio comunale sono convocate dal Sindaco o da chi lo sostituisce in sua assenza, per mezzo di avviso da consegnare al domicilio eletto dei singoli consiglieri comunali.

Articolo 6

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora delle adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare e delle proposte di deliberazione da discutere e votare.

Articolo 7

L'avviso deve essere consegnato dal messo comunale entro il quinto giorno consecutivo contando all'indietro dalla data di convocazione.

Articolo 8

In assenza del consigliere comunale o di un suo convivente nel domicilio eletto o in caso di rifiuto o impossibilità di ricevere l'avviso il messo comunale redige un rapporto scritto al Sindaco attestante le circostanze della mancata consegna. La convocazione si ritiene comunque perfezionata con l'inserimento di una cartolina di convocazione da parte del messo comunale nella cassetta postale del consigliere o l'affissione di questa alla porta di casa. Tale adempimento viene documentato nel rapporto del messo comunale.

Articolo 9

La documentazione riguardante gli argomenti da discutere viene depositata nella segreteria comunale entro il terzo giorno consecutivo contando all'indietro dalla data di convocazione. I consiglieri comunale possono consultarla negli orari di ricevimento del pubblico ed estrarne copia e possono chiedere al segretario comunale e al responsabile del servizio di ragioneria chiarimenti sull'istruttoria anche telefonicamente.

Articolo 10

Qualora a seguito di raccolta delle firme da parte di un quinto dei consiglieri comunali venga richiesta l'autoconvocazione del consiglio comunale per deliberare un provvedimento amministrativo è necessario che almeno uno dei proponenti depositi in segreteria uno schema di deliberazione controfirmato per consentire la consultazione da parte degli altri consiglieri e l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dei funzionari comunali. Qualora dal contenuto della proposta di deliberazione non sia desumibile l'onere finanziario che ne deriva a carico del bilancio comunale uno dei proponenti è tenuto ad allegare una nota illustrativa sulla maggiore spesa o minore entrata – anche presunte – che la proposta comporta. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile non sono dovuti sugli strumenti di indirizzo politico-amministrativo quali le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno.

DEI GRUPPI CONSILIARI

Articolo 11

Dopo ogni rinnovo del consiglio comunale e dopo il giuramento del Sindaco ciascun consigliere viene invitato a dichiarare a quale gruppo intenda appartenere. I consiglieri che non esprimono alcuna scelta sono iscritti d'ufficio al gruppo misto.

I consiglieri eletti per surrogazione esprimono la scelta nella prima seduta in cui sono presenti.

I consiglieri comunali possono sempre dimettersi dal gruppo al quale appartengono e chiedere l'aggregazione ad altro gruppo consiliare.

I membri del gruppo misto non possono essere espulsi.

I provvedimenti di espulsione di un gruppo hanno efficacia solamente dopo che il Presidente del gruppo interessato ne abbia dato comunicazione scritta al Sindaco.

In corso di seduta la comunicazione può essere espressa oralmente e viene immediatamente verbalizzata dal segretario di seduta.

Articolo 12

Ciascun gruppo consiliare elegge nel suo seno un presidente di gruppo.

I presidenti di gruppo costituiscono, insieme al Sindaco, la conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La conferenza dei presidenti di gruppo si riunisce su iniziativa del Sindaco o quando ne faccia richiesta un componente comunicando al Sindaco gli argomenti da discutere e se vi siano ragioni di urgenza.

Il Sindaco consulta la conferenza dei presidenti di gruppo al fine di razionalizzare l'organizzazione e la calendarizzazione dei lavori consiliari nel rispetto delle sensibilità politiche dei vari gruppi. Sottopone altresì alla conferenza, secondo opportunità, i significati politici che la giunta intende dare all'operato dell'Amministrazione comunale prima di ogni seduta e propone nuovi moduli di collaborazione tra gli organi dell'ente nell'interesse del suo miglior funzionamento.

L'applicazione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un consigliere, anche se di competenza del consiglio comunale, deve comunque essere preceduta dal parere della conferenza dei presidenti di gruppo.

I lavori della conferenza dei Presidenti di Gruppo sono verbalizzati nei soli casi in cui ne faccia espressa richiesta almeno uno dei suoi componenti.

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 13

Il consiglio comunale ha facoltà di istituire commissioni consiliari composte esclusivamente da consiglieri con funzioni consultive, referenti e ispettive.

I membri di ciascuna commissione non possono essere superiori a cinque.

Con la deliberazione di istituzione della commissione sono disciplinate le competenze e le modalità di funzionamento e i termini entro i quali i lavori su di un determinato argomento devono essere conclusi.

Articolo 14

Possono essere costituite commissioni formate da consiglieri, con durata limitata e con il compito di fornire al Consiglio pareri e valutazioni in ordine a specifiche questioni di interesse pubblico o sociale.

Articolo 15

Qualora sia ravvisato l'interesse pubblico all'accertamento di fatti riguardanti il territorio o l'apparato comunale in relazione a competenze e funzioni che la legge

assegna comunque all'Amministrazione comunale ovvero si ravvisi la necessità che su di un determinato fatto il Consiglio operi delle indagini per meglio definire la sua posizione politica sulla vicenda si procede alla costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta.

La composizione della commissione deve rispecchiare la proporzionalità fra i gruppi e i lavori consiliari devono essere conclusi entro il termine indicato nella deliberazione istitutiva.

Il presidente della commissione d'inchiesta viene eletto dai componenti della commissione a scrutinio segreto nella prima seduta utile.

Gli atti e le relazioni conclusive dei lavori, comprese quelle eventuali di minoranza, sono esaminate e discusse dal Consiglio comunale, il quale può decidere di rendere pubblica in tutto o in parte la documentazione acquisita nel rispetto della legislazione vigente in materia di diritto alla riservatezza.

DELL'ORDINE DEI LAVORI

Articolo 16

L'ordine del giorno di ogni seduta viene predisposto dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio.

Articolo 17

Ciascun consigliere può chiedere che un determinato affare sia discusso dal consiglio comunale con eventuale votazione di uno strumento di indirizzo o di un provvedimento amministrativo.

Al di fuori delle sedute consiliari la richiesta deve essere presentata per iscritto al Sindaco che la sottopone alla conferenza dei capigruppo e al Consiglio entro venti giorni.

Il Sindaco può sempre disporre l'abbinamento o l'assorbimento della proposta con altra iniziativa concernente la stessa materia.

Qualora la proposta del consigliere richieda il rilascio del parere tecnico e del parere contabile, il Sindaco la sottopone agli uffici comunali ma in tal caso il termine per convocare il consiglio è di trenta giorni.

In presenza di una richiesta di convocazione sottoscritta o comunque appoggiata da almeno un quinto dei consiglieri l'adunanza è convocata entro venti giorni. La richiesta deve essere corredata dell'elenco degli argomenti da discutere a pena di improcedibilità.

DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 18

Ogni argomento viene presentato al consiglio da un relatore. Le funzioni di relatore in Aula sono svolte, di norma, dal Sindaco o da un Assessore, per le proposte di iniziativa della Giunta comunale e dal consigliere o dal Presidente del gruppo che abbia richiesto la trattazione dell'argomento.

Durante il dibattito ciascun consigliere può intervenire per non più di dieci minuti. E' in facoltà del Sindaco concedere la parola allo stesso consigliere per una seconda volta ma solamente per esprimere contenuti che non siano stati già illustrati.

Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Al termine del dibattito seguono, di norma, la replica del relatore e le dichiarazioni di voto.

I membri della Giunta comunale hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Articolo 19

Le votazioni si esprimono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano.

La mozione di sfiducia al Sindaco viene votata per appello nominale in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vigenti.

Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni su persone e quando il consiglio sia costituito in seggio elettorale.

Nelle procedure elettorali non si fa luogo, di norma, a discussione delle candidature prima della votazione.

Articolo 20

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da tre consiglieri.

Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione del provvedimento o del documento, salvo che siano insorte nel corso della discussione. In tal caso sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Articolo 21

I richiami al Regolamento e allo Statuto o per l'ordine del giorno o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Articolo 22

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso che chiede la parola deve indicare in che

consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il consigliere insiste decide il consiglio senza discussione per alzata di mano.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELL'AULA

Articolo 23

Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Sindaco di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al consiglio.

Articolo 24

Se un consigliere pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

Dopo il terzo richiamo il Presidente di seduta ha facoltà, apprezzate le circostanze, di escludere dai lavori dell'Aula il collega.

Articolo 25

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Si avvale del personale di Polizia Locale per ripristinare l'ordine ed eventualmente riprendere i lavori.

Articolo 26

I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nel Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Articolo 27

Nel recinto dell'Aula consiliare, oltre al Segretario e al Messo comunale, le persone estranee al consiglio possono accedere esclusivamente previo consenso del presidente e limitatamente al periodo di tempo necessario per l'assolvimento della loro funzione.

Articolo 28

Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

Durante le sedute, le persone ammesse ad assistere ai lavori devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Presso le file del pubblico il personale della Polizia Locale può essere incaricato dal Sindaco di far eseguire l'ordine del presidente.

Il pubblico deve mantenere il capo scoperto.

DELLE PROCEDURE DI INDIRIZZO, CONOSCITIVE E DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.

Articolo 29

Un presidente di gruppo o tre consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

Articolo 30

Il Sindaco può sempre disporre che più mozioni relative ad argomenti identici o connessi formino oggetto di una sola discussione.

Articolo 31

Una volta inserite le mozioni nell'ordine del giorno dei lavori dell'Aula, fino a venti minuti prima dell'apertura della seduta è sempre possibile presentare emendamenti al testo in discussione.

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se l'emendamento è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

La Giunta può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

Articolo 32

La mozione di sfiducia al Sindaco è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.

Il presentatore della mozione ha diritto di illustrarla per un massimo di venti minuti.

Articolo 33

In occasione di dibattiti in Aula su comunicazioni della Giunta o su mozioni, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Articolo 34

Quando il consiglio si riunisce in sede conoscitiva non possono essere votate mozioni sull'argomento in trattazione nella stessa seduta.

Articolo 35

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria comunale fino al giorno della emissione della risposta.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'esecutivo comunale, o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Articolo 36

Se l'interrogante non richiede espressamente la risposta orale il Sindaco o l'Assessore delegato fornisce risposta scritta al domicilio indicato dall'interrogante o presso il punto di raccolta della corrispondenza del gruppo di appartenenza presso la residenza municipale.

In ciascuna adunanza consiliare non è possibile lo svolgimento di più di tre interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

Articolo 37

Le interrogazioni e le interpellanze sono svolte dopo le deliberazioni riguardanti bilanci e relative variazioni, rendiconti, approvazione di strumenti urbanistici e relative varianti, costituzioni e operazioni sul capitale di società partecipate dal Comune.

La conferenza dei presidenti di gruppo può comunque disporre, con decisione adottata all'unanimità un diverso ordine dei lavori.

L'interrogante ha sempre facoltà di illustrare la propria iniziativa per non più di cinque minuti.

Qualora alla seduta stabilita per lo svolgimento di un'interrogazione l'interrogante risulti assente, la stessa viene rinviata alla seduta successiva. In caso di ulteriore assenza dell'interrogante s'intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Articolo 38

L'esecutivo comunale può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di due mesi, è disposto a rispondere.

Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i quattro minuti.

Articolo 39

Quando il Sindaco riconosca che un'interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

In caso di interrogazione orale urgente il tempo per la replica si estende fino a otto minuti.

Articolo 40

Il Sindaco può acconsentire allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata secondo modalità da concordarsi della conferenza dei Presidenti di gruppo.

Articolo 41

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco e sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria comunale fino al giorno della emissione della risposta.

L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'esecutivo comunale in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica o della sua condotta amministrativa.

Articolo 42

In ciascuna adunanza consiliare non è possibile lo svolgimento di più di tre interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

Allo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni formulate nel presente regolamento con riferimento alle interrogazioni.

Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dall'esecutivo comunale, può presentare una mozione.

Articolo 43

Il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.